

AP 41/2025 CAI

CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE DI SUPPORTO
PSICOLOGICO AL LUTTO IN AMBIENTE ALPINO

TRA

IL CLUB ALPINO ITALIANO, ente pubblico non economico (di seguito chiamato CAI), con sede legale in Milano, via Errico Petrella n.19, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, che sottoscrive il presente atto in forza della delibera del Comitato Direttivo Centrale n. 82 in data 23 maggio 2025, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo.

E

L'organizzazione PSICOLOGI PER I POPOLI – FEDERAZIONE ODV (di seguito chiamata FEDERAZIONE, con sede legale in VIA GALILEO GALILEI 18, 38015 LAVIS (TN)- CF. 95015460223 - P.IVA: 02330380227 rappresentata dalla Dott.ssa DONATELLA GALLIANO PRESIDENTE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE autorizzata alla stipula della presente convenzione, domiciliata per la carica presso la sede della medesima;

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

➤ Il CAI base all'articolo 1 dello statuto (Costituzione e finalità), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

➤ In base alla Legge 26 gennaio 1963 n°91 il CAI provvede a favore sia dei propri soci sia di altri:

- alla diffusione della frequentazione della montagna, all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche scialpinistiche escursionistiche speleologiche, escursionistiche, naturalistiche;

- alla formazione degli istruttori, all'organizzazione di idonee iniziative per la prevenzione degli infortuni;
 - alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- Il Comitato Direttivo Centrale del CAI, preso atto del consistente aumento del numero di incidenti che si verificano in montagna e dei conseguenti dibattiti in merito riportati sugli organi di stampa e dai media in generale, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione le importanti professionalità presenti all'interno del Club Alpino Italiano per effettuare le opportune valutazioni tecniche in merito al suddetto fenomeno ed a tal fine con delibera n.63 del 03/03/2023 ha costituito un Gruppo di Lavoro interno con lo scopo di costituire un'apposita Commissione di esperti (composta da specialisti sia interni al Club Alpino Italiano, sia da professionisti esterni) con lo scopo di valutare dal punto di vista tecnico le cause che hanno portato al verificarsi di tali incidenti.
- Il CAI ritiene anche necessario alla luce del crescente numero di incidenti in montagna intraprendere ogni azione utile affinché possa essere attivata un'iniziativa dedicata al supporto psicologico per chi ha vissuto un lutto in ambiente montano.
- PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE ODV ha tra le proprie finalità statutarie la collaborazione con Enti diversi, con le istituzioni universitarie e con centri di ricerca nazionali e internazionali (Art. 3, punto 4d);
- PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE ODV ha tra le proprie attività statutarie:
- la formazione continua dei propri professionisti volontari, su tutto il territorio nazionale, sia a livello teorico ed esperienziale, sia a livello di esercitazioni e di campi scuola;
 - la formazione alle istituzioni dello Stato: di protezione civile, sanitarie e sociali, formative e alle altre organizzazioni di volontariato;
- PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE ODV HA registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero dello Sviluppo Economico, il 16 marzo 2016, il

NOME e il LOGO della Federazione, al fine di tutelare l'identità della Federazione stessa e dei propri iscritti, nonché garantire l'appropriatezza e la qualità dei servizi, degli studi e delle ricerche programmate, la trasparenza nelle Linee Guida osservate e negli strumenti professionali utilizzati;

➤ PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE ODV è iscritta al RUNTS.

Il CLUB ALPINO ITALIANO e PSICOLOGI PER I POPOLI – FEDERAZIONE ODV intendono instaurare una collaborazione finalizzandola ad attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

OBIETTIVI

- Creare una rete di supporto per familiari, amici e compagni di cordata di persone scomparse in incidenti alpinistici e di montagna.
- Fornire strumenti informativi e risorse utili per affrontare il lutto e prevenire il trauma.
- Favorire l'accesso a supporto psicologico specialistico attraverso un fondo dedicato.
- Sensibilizzare la comunità alpinistica sull'importanza del benessere psicologico attraverso azioni mirate di prevenzione e informazione.

MODALITA':

- Organizzazione gruppi di mutuo aiuto;
- Realizzazione di materiali informativi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto (finalità della Convenzione)

Il CLUB ALPINO ITALIANO e PSICOLOGI PER I POPOLI – FEDERAZIONE ODV in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato ad intraprendere ogni azione utile affinché possa essere attivata un'iniziativa dedicata al supporto psicologico per chi ha vissuto un lutto in ambiente montano.

Art. 2 – Impegno del CLUB ALPINO ITALIANO

Il CAI si impegna a:

- Creare una piattaforma virtuale idonea a raccogliere:
 - informazioni sul lutto nel mondo della montagna (materiale informativo e divulgativo, guide per affrontare i momenti più complessi, suggerimenti di lettura, video, testimonianze),
 - contatti dei terapeuti specializzati in questo tipo di supporto in tutta Italia (divisi per province);
 - istruzioni per fare domanda ad un eventuale fondo per supportare la realizzazione di un percorso di supporto psicologico per familiari delle vittime.
- Divulgare e presentare la piattaforma tramite i propri canali di comunicazione.
- Diffondere le iniziative sul territorio con il coinvolgimento della comunità alpinistica.
- Identificare “testimonial”, volti noti nel panorama dell’alpinismo italiano disposti a fornire la propria testimonianza e il proprio punto di vista.

Art.3 – impegno di PSICOLOGI PER I POPOLI – FEDERAZIONE ODV

La FEDERAZIONE, attraverso la sua struttura, si impegna a:

- Creare e condurre gruppi di sostegno per familiari e amici delle vittime in incidenti di montagna, anche in forma di co-conduzione.
- Attivare incontri periodici nelle principali località montane italiane, moderati da psicologi esperti in lutto e in prevenzione e trattamento del trauma, anche attraverso la piattaforma virtuale.
- predisporre materiali informativi, guide su lutto e trauma, specificamente rivolte alla comunità alpinistica.
- Pubblicare articoli e testimonianze sulla piattaforma virtuale (raccolta di materiale divulgativo sul tema: come libri o podcast, articoli di giornale, che parlano di queste tematiche).

Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione

Per le attività oggetto della presente convenzione le Parti metteranno a disposizione nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Regime dei risultati dell'attività, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta l'attività.

Tutti i risultati totali o parziali dell'attività conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, o con quote corrispondenti all'apporto inventivo degli inventori delle due Parti.

Art. 6 – Referenti responsabili della convenzione

Il CAI indica quale referente responsabile della presente convenzione la dott.ssa Sofia Farina

La FEDERAZIONE indica quali referenti responsabili della presente convenzione il dr. Riccardo Arduini.

La sostituzione di uno dei Responsabili della convenzione, così come individuati dal presente articolo, è risolutivamente condizionata all'accettazione della controparte alla quale dovrà pertanto essere comunicata con congruo preavviso.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti ed avrà validità triennale, con scadenza al 30/06/2028 con possibilità di rinnovo espresso sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti

Art. 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Art. 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale anche volontario che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale anche volontario delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale anche volontario delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure

di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo, se richiesta, apposita dichiarazione.

Le attività della presente Convenzione saranno svolte presso le sedi e i locali che verranno individuati, ciascuno per la propria competenza. L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'Ente di riferimento. Il personale anche volontario che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante.

Art. 11 – Uso dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Art. 12 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le basi giuridiche del trattamento dati sono il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”), il Decreto di Adeguamento - D.Lgs. n.101/2018 e il Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ovvero allo svolgimento dell'attività, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo, quali cifrature, tecniche di separazione e conservazione su server sicuri.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare, nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte. Analogamente le Parti procederanno in presenza di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il CAI è il Presidente Generale Antonio Montani in qualità di rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@cai.it

Il titolare del trattamento dei dati per la FEDERAZIONE è la Presidente Nazionale Donatella Galliano

I dati di contatto del titolare sono i seguenti: PSICOLOGI PER I POPOLI – FEDERAZIONE ODV, VIA GALILEO GALILEI 18, LAVIS (TN) - RESP della protezione dei dati personali PER LA FEDERAZIONE

MAIL: **privacy@psicologiperipopoli.it**

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Milano quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 – Registrazione, spese di bollo e firma

La presente convenzione è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Club Alpino Italiano

Presidente Generale

Antonio Montani

Per PSICOLOGI PER I POPOLI

La Presidente Nazionale

Donatella Galliano